

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2515 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d), l'articolo 132, paragrafo 2, l'articolo 140, lettera b), l'articolo 144, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 146, paragrafo 1, e l'articolo 149, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Tale regolamento stabilisce, nella parte IV, titolo I, capo 3, le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti.
- (2) Il regolamento delegato (UE) (EU) 2020/688 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova. Esso mira inoltre a raccogliere le norme relative alle malattie animali in un unico atto, per evitare che siano distribuite in una serie di atti distinti. Le varie misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione delle malattie elencate attraverso i movimenti all'interno dell'Unione di animali e il contenuto delle norme sono tra loro sostanzialmente correlati e devono applicarsi a tutti gli operatori che spostano animali terrestri detenuti o selvatici. È pertanto opportuno che la modifica, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitare l'applicazione delle norme ed evitarne la duplicazione, sia stabilita in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati.
- (3) L'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è elencata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾ come malattia di categoria D per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in conseguenza dei movimenti tra Stati membri. La situazione epidemiologica della malattia nell'Unione è cambiata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/688, con la prima notifica di focolai in diversi Stati membri dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione definisce un termine massimo entro il quale l'operatore di un macello che riceve da un altro Stato membro ungulati detenuti destinati alla macellazione dovrebbe provvedere alla loro macellazione. I movimenti di partite di determinati ungulati sensibili all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica verso un macello di un altro Stato membro possono comportare un rischio specifico di diffusione a causa della trasmissione della malattia tramite vettori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire un termine massimo entro il quale gli animali dovrebbero essere macellati, al fine di garantire che il loro stato sanitario non comprometta lo stato sanitario degli animali nel luogo di destinazione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

